

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Ddl stabilità per il 2014: le prime anticipazioni della stampa**

### **Premessa**

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha **approvato la legge di stabilità per il 2014 che presto verrà discussa in parlamento**. Le novità della legge di stabilità delineano, in via del tutto generale, una **riduzione della tassazione sul lavoro** (riduzione dei contributi, dell'IRAP, dell'IRPEF), a **favore di un aumento della tassazione degli immobili** (per effetto della riduzione della TRISE, che andrà a finanziare i servizi comunali), **in linea alle richieste formulate dall'Unione Europea**.

Tra le **novità di maggiore interesse segnaliamo le seguenti**:

- viene prorogato, in misura decrescente, il **bonus sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico**;
- **viene introdotta la TRISE**;
- viene **umentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari**;
- viene **umentata l'imposta sulle rendite finanziarie**;
- viene **umentata la deduzione ACE**.

### **Le novità del ddl stabilità**

#### **Riduzione del cuneo fiscale**

**Con effetto dal 1° gennaio 2014**, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è **stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni**

**di euro a decorrere dall'anno 2016.**

In **materia di IRAP**, inoltre, viene previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, **per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto**, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per **il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.**

La suddetta deduzione decade se nei **periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete**, in ogni caso, per **ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.**

L'incremento della base occupazionale **va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.**

Per quanto riguarda la **detrazione IRPEF**, l'imposta netta dei contribuenti residenti è **determinata applicando all'imposta lorda, le detrazioni eventualmente spettanti**, che sono disciplinate dall'art. 13, co. 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il DDL stabilità per il 2014 interviene su tali detrazioni prevedendo l'aumento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) che **vanno da 8.000,00 euro a 55.000,00 euro** di un importo che varia in funzione del reddito. Con la modifica, la detrazione

base per i redditi superiori a 8.000 euro **passa da 1.338 euro a 1.520 euro**, con il seguente meccanismo:

- **1.520 euro**, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- **1.520 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;" .

Viene, peraltro, **abrogato il comma 2 che aggiungeva una piccola quota avente soprattutto la funzione di collegamento fra i diversi livelli reddituali.**

#### **CIG in deroga**

**Viene rifinanziata la CIG in deroga per il 2014 per 600 milioni di euro.**

#### **Introduzione della TRISE**

E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un **tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, che si articola in due componenti:**

- la prima, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, di seguito denominata **TARI**;
- la seconda, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di seguito denominata **TASI**.

Il presupposto della **TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La **TARI** è dovuta da chiunque **possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di**

**detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il presupposto impositivo della **TASI** è il **possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.**

La TASI è dovuta da **chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.**

**Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico**

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità la **detrazione per il recupero e per il risparmio energetico** si applica nelle seguenti misure:

<b>DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO/RISMARMIO ENERGETICO</b>	
<b>Recupero edilizio</b>	<b>Risparmio energetico</b>
<b>50%</b> per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014 con un massimale di 96.000 euro.	<b>65%</b> dal 06.06.2013 al 31.12.2014 (30.06.2015 per le parti comuni degli edifici condominiali).
<b>40%</b> per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015 con un massimale di 96.000 euro.	<b>50%</b> dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (30.06.2016 per le parti comuni degli edifici condominiali).
<b>Interventi antisismici</b>	
65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014.	
50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.	

**Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a strumenti finanziari**

**Dal 2014 l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari (come gli estratti conto) passerà dall'attuale 1,5 per mille al 2 per mille.** Sono interessate anche le comunicazioni relative ai depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificato, mentre sono escluse le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

**Tagli alla detrazione IRPEF 19%**

Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri al fine di assicurare maggiori entrate.

Qualora entro la predetta data **non siano adottati i provvedimenti di riordino agevolazioni tributarie e crediti di imposta la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 917, del 1986** (spese per mutuo, farmaci, assicurazioni sulla vita ecc.) **spetta:**

➔ per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per un**

**importo pari al 18 per cento degli oneri ivi previsti;**

→ **a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, per un importo pari al 17 per cento degli oneri ivi previsti.**

#### **Rafforzamento dell'ACE**

All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

→ l'aliquota dell'agevolazione passa al **4%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;**

→ l'aliquota dell'agevolazione passa al **4,5%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;**

→ l'aliquota dell'agevolazione passa al **4,75%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;**

#### **IMU**

Viene **abolita l'IMU sull'abitazione principale**, salvo il caso in cui **questa corrisponda ad uno degli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/9 e A/8.**

Viene, altresì, **considerata abitazione principale l'abitazione degli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, salvo nel caso in cui questa sia locata.**

Si considera, inoltre, abitazione principale **l'abitazione concessa in uso gratuito** ad un familiare di primo grado che la usa come abitazione principale, per la parte di rendita che non eccede i 500 euro, oppure concessa a familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Si considera **abitazione principale:**

- ✓ il fabbricato destinato ad alloggio sociale;
- ✓ l'abitazione della cooperative immobiliare a proprietà indivisa adibita ad abitazione;
- ✓ la casa assegnata al coniuge per effetto della separazione legale;
- ✓ abitazione del personale in servizi permanente presso le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento militare o civile e presso i vigili del

fuoco.

### **Rivalutazione dei beni dell'impresa**

I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

Viene di fatto **prorogata la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa** versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.

### **Perdite su crediti e assicurazioni**

Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, **le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi**. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono **deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio**. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**